

COMUNE DI
COLLERETTO CASTELNUOVO

PROVINCIA DI TORINO

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESECUZIONE DI LAVORI,
ACQUISIZIONE DI BENI E LA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
IN ECONOMIA
(D. Lgs. 12.04.2006 n°163 e s.m.i.)***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.09.2007

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina modalità, limiti e procedure di:

1. Lavori da eseguirsi in economia, in applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. N° 163/06 e s.m.i. e nel Regolamento per quanto applicabile;
2. la acquisizione di beni e prestazione di servizi che, per la loro natura, fuoriescono dalle normative di gara, in applicazione delle norme contenute nel D. Lgs. N° 163/06 e nel D.P.R. 384/2001 per quanto applicabile.

ART. 2

DETERMINAZIONE IMPORTI E VALORI LIMITE

Tutti gli importi espressi nell'ambito del presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'I.V.A e dei contributi previdenziali. E' vietata la suddivisione artificiosa di un'opera o di un acquisto avente carattere unitario.

Con riferimento alle normative di cui al precedente art. 1 il presente Regolamento disciplina l'esecuzione in economia dei lavori, forniture e prestazione di servizi con i seguenti limiti di importo, al netto delle imposte:

- a. Lavori:** *fino a 50.000 Euro*, per l'esecuzione in amministrazione diretta;
fino a 100.000 Euro per cottimi fiduciari.
- b. Forniture e servizi:** *fino a 100.000 Euro*.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) In applicazione delle normative in vigore sono attribuibili in economia, nei limiti degli importi indicati nel presente Regolamento, tutti i lavori, le provviste e le prestazione di servizio rivolti ad assicurare la miglioria, il potenziamento, l'estensione, il completamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, infrastrutture, beni mobili e attrezzature comunali, ivi comprese le prestazioni professionali, la consulenza, i noli e le prestazioni d'opera necessarie.
- 2) Sono altresì attribuibili in economia tutte le spese di funzionamento generale, per la sicurezza, per la formazione e per l'addestramento del personale, per canoni e autorizzazioni, assicurazioni, tasse imposte e diritti erariali vari.
- 3) Ai sensi dell'art. 125 comma 6 del D. Lgs. 163/06 sono eseguibili in economia i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con altre forme e procedure previste per legge;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 Euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

- 4) Ai sensi dell'art. 125 comma 10 del D. Lgs. 163/06 sono acquisibili in economia **beni e servizi** nelle seguenti ipotesi:
- a) beni e servizi individuati dalla stazione appaltante riportate al successivo art. 20;
 - b) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - c) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - d) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - e) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

ART. 4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO

1. Nelle procedure relative all'esecuzione dei lavori; acquisizione di beni e prestazione di servizi in economia, sovrintende, nei limiti delle competenze attribuitegli, il responsabile del procedimento unico nominato, ai sensi dell'art. 10 del codice dei contratti.

ART. 5 PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Il programma annuale dei lavori di cui all'art. 128 del codice dei contratti è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia (art. 125 del codice dei contratti) per i quali è possibile formulare una previsione ancorché sommaria.
2. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili, e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

ART. 6 REGOLE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE

1. Di norma l'effettuazione delle spese avviene come segue:
 - a) per le spese di natura corrente fino a 5.000 €, IVA esclusa, i dirigenti e i responsabili apicali, provvedono direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine contenente i requisiti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed emesso nel rispetto delle regole dettate dalla stessa norma;
 - b) per le spese correnti superiori a 5.000 €, IVA esclusa, e per le spese rientranti nel piano programmato degli investimenti fino ai rispettivi limiti di cui all'art. 2, i direttori, i dirigenti e i responsabili di servizio, provvedono con propria determinazione all'assunzione dell'impegno di spesa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 183, comma 9, e dall'art. 184 comma 2, del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 267.

ART. 7

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il ricorso all'esecuzione di lavori in economia, forniture e servizi secondo il presente regolamento è disposta con procedura negoziata adottando il criterio del prezzo più basso dal Responsabile del Procedimento. Le modalità di espletamento della gara saranno indicate nella lettera di invito.

ART. 8 GARANZIE

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario in sede di gara può essere richiesta, a giudizio del Responsabile dell'Area, la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta da prestare mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o in numerario. Per le forniture e servizi, con prezzo a base d'asta pari o superiore a 20.000 €, la cauzione provvisoria è sempre obbligatoria.

Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per l'aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere richiesta alla Ditta appaltatrice una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva).

Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o in numerario e dovrà prevedere espressamente la rinuncia a l beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

TITOLO II LAVORI IN ECONOMIA

ART. 9 TIPOLOGIA DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

A titolo semplificativo i lavori che, possono eseguirsi in economia, sono i seguenti:

- a) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, completamenti, estensioni, adattamenti e riparazioni dei beni comunali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio dell'Amministrazione, ad esempio:
 - a1. manti di usura del piano viabile;
 - a2. sovrastrutture stradali;
 - a3. corpo stradale nelle sue varie parti;
 - a4. opere di presidio e di difesa;
 - a5. fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
 - a6. opere in verde;
 - a7. opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
 - a8. fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti;
 - a9. opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - a10. demolizione dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
 - a11. sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica dei pendii, disgaggio di massi pericolanti;

- b) lavori ordinari di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di immobili, con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, dati in locazione, nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- c) lavori, provviste di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- d) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nel caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto, i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- e) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti, con lo sgombero dei relativi materiali;
- f) lavori e provviste da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- g) ogni lavoro da eseguire d'urgenza;
- h) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco.

ART. 10

PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. In caso di esecuzione di lavori con il sistema dell'amministrazione diretta è osservata la procedura indicata nei commi seguenti.
2. Il Responsabile del Procedimento, per ciascun lavoro da eseguire con il sistema dell'amministrazione diretta, appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene in cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo di spesa, nel quale sono indicati gli eventuali materiali da acquistare necessari per l'esecuzione dei lavori di cui alla relazione sopra citata;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico - progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.
3. L'esecuzione dei lavori è disposta con deliberazione della giunta comunale, la quale, oltre ad approvare la perizia o il progetto, deve specificare - tenuto conto delle capacità organizzative e tecniche dell'apparato comunale - le ragioni e le modalità di esecuzione dei lavori, cui deve attenersi il responsabile del procedimento unico nei limiti di spesa, dando atto del sistema prescelto per l'esecuzione medesima.

ART. 11

ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Di norma l'inizio dei lavori non può avere luogo se non dopo che la deliberazione di cui al precedente articolo 10 comma 3 sia divenuta esecutiva.
2. Il responsabile del procedimento unico provvede quindi direttamente - nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione suddetta - alla effettuazione dei lavori, impiegando il personale in servizio presso l'ente e quello eventualmente assunto in via straordinaria nel rispetto della normativa vigente, ed utilizzando i mezzi d'opera di proprietà o nella disponibilità dell'amministrazione, o eventualmente noleggiati.

3. Per i materiali occorrenti per i lavori, il medesimo responsabile ne dispone l'acquisto nel rispetto di quanto stabilito nella deliberazione di autorizzazione, avendo cura di valutare la congruità dei prezzi e richiedendo - se del caso o se prescritto - apposti preventivi a ditte specializzate nel settore. È consentita, comunque la trattativa con una sola ditta nei casi di specialità della fornitura o di comprovata urgenza. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 €.

ART. 12 PROCEDURA PER L'ESECUZIONE A COTTIMO

1. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere alla amministrazione diretta, i lavori di importo pari o superiori a 40.000 € e fino a 100.000 €, sono eseguiti con il sistema del cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese fornite dei requisiti di legge, e secondo la procedura indicata nei commi ed articoli seguenti.
2. Il responsabile del servizio, per ciascun lavoro con il sistema del cottimo appronta:
 - a) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
 - il bene su cui si deve intervenire;
 - l'esatta indicazione dei lavori;
 - le cause che hanno determinato la necessità e la eventuale urgenza dell'intervento;
 - le ragioni per cui è da ritenere conveniente il ricorso all'esecuzione in economia;
 - b) un preventivo, nel quale sono indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
 - c) gli eventuali altri elaborati tecnico - progettuali, ivi compresi, ove compatibili con i lavori da eseguire, quelli indicati dall'art. 93 del codice dei contratti.

ART. 13 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO ORDINARIE

- 1) La procedura ordinaria per l'affidamento delle spese in economia è la procedura negoziata, con una o più ditte, con affidamento mediante il criterio del prezzo più basso.
- 2) Il Responsabile competente effettua, sotto la propria responsabilità ed avvalendosi dei responsabili preposti, le necessarie indagini di mercato, gare esplorative o gare ufficiose e/o tramite gli elenchi formati in applicazione dell'art. 123 del codice dei contratti per la procedura ristretta semplificata.
- 3) Per i lavori di importo inferiore a 40.000 € è consentito procedere ad affidamento diretto con riferimento ad indagini di mercato anche precedentemente effettuate, e con richiesta di **almeno un** preventivo, anche a mezzo telefax, e - mail o telefonico, e con successiva presentazione di offerta scritta, eventualmente anticipata via fax; saranno osservati i criteri di rotazione nell'individuazione delle ditte, qualora le condizioni di celerità e convenienza lo consentano; le predette ditte devono possedere i requisiti di qualificazione economico - finanziari e tecnico - organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura aperta o procedura ristretta sulla base di informazioni, desunte da ricerche di mercato.
- 3a) Per importi da 40.000 € a 100.000 € (IVA esclusa) è ammesso l'affidamento previa richiesta scritta di preventivo ad almeno **cinque** ditte, anche a mezzo telefax o e - mail, contenente tutte le indicazioni necessarie sui lavori richiesti, come da art. 12 e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione; le ditte interessate a rispondere alla richiesta di offerta devono presentare tale offerta per iscritto in busta chiusa e sigillata; le predette ditte devono possedere i requisiti di qualificazione economico - finanziari e tecnico - organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedura aperta o procedura ristretta sulla base di informazioni, desunte da ricerche di mercato.

- 4) Per i lavori, servizi e forniture fino a 10.000 €, IVA esclusa, il rapporto contrattuale si perfeziona con la comunicazione dell'accettazione da parte del Responsabile competente dell'offerta - preventivo affidataria, a seguito di apposita Determinazione. In tutti gli altri casi, l'affidamento avviene mediante sottoscrizione di apposito **contratto - scrittura privata**, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione dell'offerta da parte del Responsabile competente, a seguito di apposita Determinazione.

ART. 14

LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

- 1) Nel caso di affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario, la lettera di richiesta alle ditte dei preventivi - offerta deve contenere:
- l'indicazione degli interventi da effettuare;
 - le modalità di scelta del contraente (cottimo fiduciario);
 - il tempo utile per l'esecuzione dei lavori (e per le consegna delle forniture e/o servizi compresi nell'appalto);
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità da applicarsi in caso di ritardi, da accertare con regolare verbale, e la facoltà per l'amministrazione di provvedere d'ufficio, con tutti gli oneri a carico dei cottimista, qualora questi si renda inadempiente agli obblighi assunti;
 - la comunicazione del diritto della Stazione appaltante di risolvere il contratto, con semplice denuncia scritta da parte del Responsabile del Procedimento, per inadempimento del cottimista agli obblighi contrattuali, ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti;
 - la richiesta del rispetto delle norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni e quelle delle assicurazioni sociali;
 - la richiesta della dimostrazione del possesso di adeguata polizza generale di RCT (responsabilità civile verso terzi) per l'attività propria, a copertura dei lavori richiesti;
 - l'eventuale indicazione della necessità di contratto (in funzione dell'importo economico);
 - l'eventuale indicazione della necessità di cauzione definitiva pari al 10 % dell'importo di contratto (in funzione della rilevanza dell'importo economico e della complessità dei lavori);
 - ogni altra indicazione ritenuta necessaria dal Responsabile del Procedimento.
- 2) La Determinazione di approvazione del cottimo verso la ditta affidataria deve indicare:
- a) elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) il termine per l'ultimazione dei lavori;
 - d) le modalità di pagamento;
 - e) le penali per eventuali ritardi e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, con semplice denuncia scritta da parte del Responsabile del Procedimento, per inadempimento del cottimista.

ART. 15

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO STRAORDINARIE

- 1) Al di fuori delle procedure ordinarie di affidamento di cui al precedente art. 14, qualora ricorrano situazioni di particolari necessità ed urgenza il Responsabile può procedere sotto la sua diretta responsabilità alla stipulazione di contratti in deroga ai precedenti limiti di importo ed alle procedure ordinarie. In tal caso il Responsabile ha l'obbligo di esplicitare nella specifica Determinazione le ragioni di necessità ed urgenza che hanno legittimato tale procedura.
- 2) È inoltre ammesso il ricorso alla procedura straordinaria nel caso in cui si verifichino situazioni di emergenza che possano:
- provocare gravi disservizi alla cittadinanza;

- produrre danni economici al Comune e/o a terzi;
- causare pericoli di igiene pubblica e/o pubblica incolumità.

Per tale evenienza ed in caso di assoluta urgenza è data facoltà al Responsabile di acquistare direttamente i materiali, disporre gli interventi necessari o affidare i lavori necessari, dandone comunicazione alla Giunta Comunale nella prima seduta utile.

- 3) Il Responsabile può infine procedere ad affidamento diretto tramite gara esplorativa semplificata in deroga ai limiti ordinari nei seguenti casi, da riportare specificatamente in apposita Determinazione:
- a) dopo che è stata infruttuosamente esperita una procedura negoziata per mancanza di offerte o offerte appropriate;
 - b) per l'acquisizione di prodotti o beni a carattere sperimentale o innovativo o per lavori o prestazioni di servizi con impiego di tecnologie innovative da testare o ai fini di campionatura;
 - c) per le forniture per le quali si sia verificata la difficoltà di approvvigionamento o la difficoltà di presenza sul mercato di più di un fornitore o per quelle per le quali sono in essere diritti di esclusiva o privative;
 - d) per il necessario completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione contrattuale o in danno dell'appaltatore inadempiente quando sussistono condizioni di indifferibilità ed urgenza;
 - e) per l'utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie nelle somme a disposizione nei quadri economici delle opere appaltate, qualora sussistano condizioni di convenienza e specificità dimostrate e dichiarate dal Responsabile;
 - f) per l'acquisto di veicoli, attrezzature e mezzi d'opera usati, qualora non sia possibile una comparazione significativa fra gli esemplari presenti sul mercato al momento dell'acquisto;
 - g) in generale ogni qual volta sussistano motivate ed accertate condizioni di esecuzione della spesa che rendano particolarmente conveniente per celerità, economicità e convenienza il ricorso ad un determinato fornitore o impresa;
 - h) per estensione o integrazione di forniture o lavorazioni esistenti, qualora il ricorso a ditta diversa obblighi il Comune a dotazioni di tecnologia ed impiego disomogeneo con conseguenti aggravii gestionali e manutentivi.

ART. 16 SCELTA DELL'OFFERTA

- 1) Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento unico, alla presenza di due testimoni, in seduta pubblica, esamina i preventivi presentati e, accertatane la regolarità, aggiudica in via provvisoria i lavori in applicazione del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del codice dei contratti.
- 2) Il responsabile del procedimento unico con atto motivato ha la facoltà di non procedere alla aggiudicazione.
- 3) Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale sottoscritto dal responsabile del procedimento e dai testimoni.
- 4) Il responsabile del servizio, con apposita determinazione procede all'approvazione definitiva.
- 5) L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.
- 6) Nella procedura di scelta del contraente - relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore a 20.000 Euro non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dall'art. 21 della Legge Quadro per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.
- 7) Le ditte sono invitate mediante invio di lettera raccomandata, di fax o e-mail, contenente tutte le condizioni contrattuali di cui all'art. 14. Dovrà comunque risultare agli atti la data del ricevimento ed il contenuto delle offerte.

- 8) Gli affidamenti tramite cottimo fiduciario di importo superiore a € 20.000 sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici e pubblicazione nell'albo pretorio del Comune dei nominativi degli affidatari.

ART. 17

CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

- 1) La registrazione della contabilità relativa ai lavori a cottimo fiduciario sarà proporzionata all'entità dei lavori stessi, e potrà avvenire anche mediante la compilazione di un "libretto delle misure", nel quale saranno indicati i lavori eseguiti.
- 2) Il Responsabile del Procedimento in funzione dell'entità dei lavori potrà compilare altresì una relazione nella quale indica:
 - i dati relativi al progetto - preventivo ed i relativi finanziamenti;
 - le eventuali perizie suppletive;
 - l'impresa che ha assunto il cottimo;
 - l'andamento e sviluppo dei lavori;
 - le eventuali proroghe autorizzate;
 - le assicurazioni degli operai;
 - gli eventuali infortuni;
 - i pagamenti in acconto (qualora ve ne siano);
 - lo stato finale ed il credito dell'impresa;
 - i periodi di collaudo;
 - le eventuali riserve;
 - l'attestazione di regolare esecuzione dei lavori.
- 3) I pagamenti sono liquidati in base a stati di avanzamento o in unica soluzione, mediante Determinazioni del Responsabile.
- 4) La procedura di cui ai commi precedenti può essere semplificata, riducendosi ad un resoconto complessivo da inserire nell'atto di liquidazione, in funzione della semplicità e dello scarso importo economico dei lavori affidati, da valutarsi a discrezione del Responsabile.

ART. 18

LAVORI IN ECONOMIA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

- 1) Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile o il tecnico da questi incaricato, provvede all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché anche all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.
- 2) I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti in base a buoni d'ordine firmati dal Responsabile o dal tecnico da questi incaricato, e dovranno essere restituiti a corredo della/e fattura/e in sede di liquidazione.

ART. 19

CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA

I pagamenti sono effettuati mediante Determinazioni Dirigenziali, a fronte delle fatture pervenute unitamente ai buoni d'ordine di cui al precedente art. 18.

ART. 20

PERIZIE SUPPLETIVE DI VARIANTE E NUOVI PREZZI

- 1) Qualora, durante l'esecuzione dei lavori in economia, si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile, conformemente alle vigenti norme.
- 2) In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, nei limiti dei 100.000 €, né può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del Direttore dei Lavori/Responsabile del Procedimento.
- 3) Quando, nel corso dell'esecuzione dei lavori, risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi verranno determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella Perizia progetto per lavori simili, oppure ricavandoli da nuove analisi. Tali nuovi prezzi saranno approvati con apposito atto del Responsabile.

ART. 21

INTERVENTI DI URGENZA E DI SOMMA URGENZA

- 1) Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia sia determinata dalla necessità di provvedere "**d'urgenza**", questa deve risultare da apposito verbale compilato dal Responsabile o dal Responsabile del Procedimento; tale verbale dovrà indicare i motivi dell'urgenza, le cause che la hanno provocata e la descrizione dei lavori necessari per rimuoverla.
- 2) Nel caso in cui si debba provvedere con "somma urgenza", il Responsabile o il Responsabile del Procedimento possono disporre, contemporaneamente alla compilazione del verbale di cui al comma precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite massimo di 100.000 Euro, o comunque nel limite necessario a rimuovere lo stato di pregiudizio.
- 3) L'esecuzione dei lavori per "somma urgenza" può essere affidata in forma diretta a una o più imprese individuate dal Responsabile o dal Responsabile del Procedimento; entro 10 giorni dall'affidamento, verrà redatto l'apposito verbale con la perizia giustificativa.

TITOLO III

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 22

TIPOLOGIA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per i seguenti beni e servizi:

- 1) la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
- 2) i servizi di consulenza, indagini e rilevazioni;
- 3) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- 4) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie dell'informazione;
- 5) rilegatura di atti amministrativi;
- 6) lavori di traduzione ed interpretariato da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da provvedersi con il proprio personale;
- 7) lavori di stampa, tipografia, dattilografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;
- 8) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
- 9) spese di rappresentanza;
- 10) spese di cancelleria, riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;

- 11) spese per l'acquisto o noleggio e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti, software e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
- 12) la fornitura di mobili, fotocopiatrici ed attrezzature varie;
- 13) spese per corsi di preparazione, formazione, perfezionamento, accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- 14) spese per assicurazioni;
- 15) provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- 16) provviste da acquisire con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- 17) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
- 18) spese per acquisto, noleggio, installazione di impianti telefonici, televisivi, elettrici;
- 19) spese per acquisto di cancelleria, di mobili, di attrezzatura per le scuole dell'obbligo;
- 20) riparazione anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori di autoveicoli e mezzi d'opera in dotazione agli uffici, il pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione e di altre eventuali, il pagamento di premi di assicurazione per gli autoveicoli ed i mezzi d'opera di cui sopra;
- 21) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
- 22) i lavori, le provviste ed i servizi necessari per la corretta gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
- 23) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzatura antincendio, e per la protezione civile;
- 24) acquisto di veicoli, attrezzature e mezzi d'opera, usati o nuovi;
- 25) provviste di combustibili, carburanti, lubrificanti e di altro materiale di consumo;
- 26) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas e energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine e relative spese;
- 27) spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
- 28) spese per onorarie funebri, qualora non ricomprese nei doveri contrattuali delle ditte appaltatrici per conto del Comune;
- 29) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- 30) locazione per breve tempo di immobili, con le attrezzature per il funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione e per l'attività di convegno, congressi, conferenze, riunioni e mostre ed altre manifestazioni istituzionali, quando non siano disponibili locali demaniali o patrimoniali sufficienti o idonei;
- 31) prestazioni professionali di natura tecnica connesse alla progettazione, costruzione, manutenzione, direzione lavori, collaudi vari, agibilità, supporto tecnico - amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento, frazionamenti e accatastamenti di edifici e di altre opere pubbliche comunali;
- 32) prestazioni professionali di natura tecnica connesse alla redazione di strumenti urbanistici.

ART. 23 LIMITI DI APPLICAZIONE

Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi previste nel presente Regolamento sono consentite sino al limite massimo di importo pari a 100.000 € con esclusione dell'IVA e dei contributi previdenziali.

ART. 24
FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA
INDIVIDUAZIONE DEI LIMITI DI SPESA

- 1. Fino a 19.999,99 Euro (IVA esclusa):** è ammesso l'affidamento diretto con riferimento ad indagini di mercato anche precedentemente effettuate, e con richiesta di almeno un preventivo, anche a mezzo telefax, e - mail o telefonico, e con successiva presentazione di offerta scritta, eventualmente anticipata via fax; saranno osservati i criteri di rotazione nell'individuazione delle ditte/professionisti, qualora le condizioni di celerità e convenienza lo consentano; le predette ditte/professionisti devono possedere i requisiti di qualificazione economico - finanziari e tecnico - organizzativi previsti per l'affidamento di prestazioni di uguale importo mediante procedura aperta o procedura ristretta sulla base di informazioni, desunte da ricerche di mercato.

Ai sensi della Determinazione di Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 29-03-2007 per prestazioni professionali di natura tecnica fino a 19.999,99 Euro (IVA ed oneri previdenziali esclusi) connesse alla progettazione, costruzione, manutenzione, direzione lavori, collaudi vari, agibilità, supporto tecnico - amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento, frazionamenti, accatastamenti di edifici e di altre opere pubbliche comunali, o prestazioni connesse alla redazione di strumenti urbanistici, è ammesso l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del D. Lgs, n° 163/06.
- 2. da 20.000,00 a 100.000,00 Euro (IVA esclusa):** è ammesso l'affidamento previa richiesta scritta di preventivo ad almeno cinque ditte/professionisti, anche a mezzo telefax o e-mail, contenente tutte le indicazioni necessarie per le prestazioni richieste, e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione; le ditte/professionisti interessati a rispondere alla richiesta di offerta devono presentare tale offerta per iscritto in busta chiusa e sigillata; le predette ditte/professionisti devono possedere i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l'affidamento di prestazioni di uguale importo mediante procedura aperta o procedura ristretta sulla base di informazioni, desunte da ricerche di mercato.
- 3. Per importi fino a 5.000,00 Euro,** il Responsabile dell'Area provvederà ad emettere, per ciascuna fornitura o servizio, un specifico ordinativo (c.d. Buono d'ordine), che dovrà essere vistato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini della regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.
- 4.** L'ordinativo dovrà essere intestato al fornitore prescelto con l'indicazione della qualità, quantità, caratteristiche, condizioni particolari e prezzo, nonché dei termini delle cose da acquistare e dei servizi da eseguire.
- 5.** Il buono d'ordine sarà l'unico titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e dell'ordinazione e dovrà essere allegato alla fattura.
- 6.** Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato, si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto; il Responsabile dell'Area dovrà però dettagliatamente specificare le suddette caratteristiche del bene o servizio, che richiamano il concetto della privativa industriale.
- 7.** Nell'invitare le Ditte dovrà essere rispettato il principio della alternanza delle stesse, ossia non si devono invitare, per beni o servizi della stessa tipologia, sempre le medesime Ditte.
- 8.** La richiesta alle Ditte dei preventivi / offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

 - l'oggetto della prestazione;
 - le eventuali garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;

- la qualità e la modalità di esecuzione;
- i prezzi;
- le modalità di pagamento;
- le modalità di scelta del contraente;
- l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

Per partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento, le imprese devono possedere i requisiti di cui all'art. 39, D. Lgs. 163/06. Il Comune di Collettero Castelnuovo può richiedere, a seconda della complessità e del valore dell'appalto, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 39, 41, 42, 43 e 44 D. Lgs. 163/06. Per le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 47 D. Lgs. 163/06.

Qualora il regolamento di attuazione del D. Lgs. 163/06 preveda requisiti semplificati per gli affidamenti in economia, esso modificherà automaticamente il presente regolamento a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Alle operazioni di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario procede il Responsabile del Procedimento o un suo delegato.

ART. 25 VERIFICA DELLA PRESTAZIONE

I beni e i servizi di cui al presente regolamento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000 Euro, con esclusione dell'IVA.

Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente nominati dal competente responsabile. Il collaudo non può essere effettuato da dipendenti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante : "Codice in materia dei dati personali".

ART. 27 NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 28
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è tenuta a disposizione del pubblico e di chiunque ne abbia interesse perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 29
CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

ART. 30
RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 31
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e sarà inserito a cura del Segretario Comunale nella raccolta dei Regolamenti Comunali.